

Codice A1414B

D.D. 7 novembre 2018, n. 718

**Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. inerente la realizzazione della struttura socio-sanitaria "RSA Avellino (nome provvisorio)" in Torino.**

E' pervenuta agli uffici regionali (nota del 18/09/2018, prot. n. 19552/A1414B) dal legale rappresentante di "Dea Capital Real Estate SGR SpA – Fondo Rho Plus" - con sede legale in Roma , Via Saverio Mercadante n. 18 – una richiesta di verifica di compatibilità inerente la realizzazione della struttura socio-sanitaria "RSA Avellino (nome provvisorio)", in Torino, Via Avellino n. 6, con la capienza di n. 200 (duecento) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, autorizzabili e accreditabili, suddivisi in dieci nuclei da 20 posti letto ciascuno. Nella richiesta succitata il richiedente precisa che l'intervento "necessita di Denuncia di Inizio Attività" (ora Segnalazione Certificata di Inizio Attività/SCIA) e che la "destinazione urbanistica dell'Area" interessata dall'intervento è "zona T. E. area per terziario".

Con nota del 21/09/2018 (prot. n. 19826/A1414B) gli uffici regionali, al fine di un corretto svolgimento dell'istruttoria, richiedevano al Comune di Torino: se sussista la compatibilità urbanistica per la realizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale da 200 posti letto succitata; se per la realizzazione della RSA in questione sia necessaria la presentazione della DIA(SCIA) come prospettato dal richiedente, oppure occorra la richiesta di permesso di costruire. Richiedevano, altresì, al legale rappresentante succitato di produrre agli uffici regionali: idoneo titolo di disponibilità dell'immobile sui cui insisterà la RSA; idonee planimetrie dell'intervento,

Con nota del 10/10/2018 (prot. n. 21069/A1414B) gli uffici regionali, in attesa di ricevere quanto richiesto, interrompevano i termini del procedimento.

Con nota del 11/10/2018 (prot. n. 21284/A1414B del 12/10/2018), il Comune di Torino rispondeva alla nota succitata del 21/09/2018, precisando, fra l'altro: "... omissis ... L'edificio, di cui all'oggetto, è inserito dal vigente P.R.G. in Zona Urbana Consolidata Residenziale Mista, destinata ad Area "TE" - Aree o complessi di edifici a destinazione Terziaria, normata dall'art. 8 punto 13 delle N.U.E.A. del P.R.G. In queste aree .... omissis ... la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.), non è ordinariamente ammessa ma è consentita, ai sensi dell'art. 8 comma 1 delle N.U.E.A. del P.R.G., qualora sia "accreditata" con il SSR per il numero totale di posti letto configurandosi, quindi, come servizio pubblico ammesso in tutte le aree normative.... Omissis ... Per ciò che attiene il secondo punto della richiesta di chiarimenti, non avendo a disposizione le soluzioni progettuali finalizzate alla realizzazione delle due strutture, si specifica che sono ammissibili con S.C.I.A. gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia, compreso il cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti, purché conformi alla disciplina urbanistica vigente ... omissis ...".

Con nota del 22/10/2018 (prot. n. 22047/A1414B), la "Dea Capital Real Estate SGR" trasmetteva agli uffici regionali: titolo di disponibilità dell'immobile; planimetrie dell'intervento.

Gli uffici regionali riaprivano i termini del procedimento e, con nota del 24/10/2018 (prot. n. 22224/A1414B), richiedevano al Direttore Generale dell'ASL Città di Torino un parere obbligatorio e non vincolante in merito alla richiesta di verifica di compatibilità succitata.

Con nota del 2/11/2018 (prot. n. 22914/1414B del 6/11/2018), il Direttore Generale dell'ASL Città di Torino esprimeva parere favorevole alla richiesta suddetta.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dall'art. 8/ter, comma 3, del D. lgs. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta in oggetto.

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

visto il D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;  
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;  
visto l'art. 17 della L. R. 23/2008;  
vista la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010;  
vista la D. D. n. 462 del 9 luglio 2018  
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

#### *determina*

di dare parere favorevole alla richiesta di verifica di compatibilità inerente l'autorizzazione alla realizzazione della struttura socio-sanitaria "RSA Avellino (nome provvisorio)", in Torino, Via Avellino n. 6, con la capienza di n. 200 (duecento) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, autorizzabili e accreditabili, suddivisi in dieci nuclei da 20 posti letto ciascuno.

La verifica di compatibilità in oggetto ha validità di sei mesi entro i quali il richiedente deve comunicare alla Regione – Direzione Sanità – Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori la data di presentazione della DIA/SCIA in Comune. Trascorso tale termine senza alcuna comunicazione, deve essere richiesta una nuova autorizzazione alla realizzazione. Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FRANCA DALL'OCCO

Il funzionario estensore  
Giulio Manfredi